

FUTURA

LA SCUOLA PER L'ITALIA DI DOMANI



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Ministero dell'Istruzione
e del Merito



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
CREMA DUE "Margherita Hack"**

26013 Via Renzo da Ceri, 2h - Tel. 0373-30115 – CM CRIC825003 C.F. 91037320198 – C.U.
UFW9HY

Email: CRIC825003@istruzione.it - PEC: CRIC825003@pec.istruzione.it

Per data e protocollo, Vedasi in segnature

Circolare n. 74

Ai Docenti della Scuola Secondaria
Agli Atti/ Sito web

**OGGETTO: COMPILAZIONE REGOLARE E TEMPESTIVA DEL REGISTRO
ELETTRONICO**

Il registro elettronico nasce con l'obiettivo, oltre che di snellire l'attività burocratica, di potenziare il rapporto tra l'istituzione scolastica e le famiglie e di far sì che le attività scolastiche dei docenti siano maggiormente contraddistinte dalla trasparenza.

Il concetto di trasparenza significa che il voto deve essere comunicato in tempo reale e motivato dal docente. La tempestività significa che il voto orale deve essere comunicato al termine della verifica e che il voto della prova scritta dovrebbe essere assegnato, con le relative correzioni, in un tempo ragionevole che non superi i 10 o 15 giorni dall'atto della somministrazione della prova. La trasparenza si manifesta anche con la chiarezza del voto secondo le griglie di valutazione deliberate dal Collegio dei Docenti e rese pubbliche a tutti gli studenti.

Tutto ciò premesso, si ritiene opportuno, pertanto, richiamare alcune regole formali per una corretta tenuta del registro elettronico, documento di particolare importanza sia sul piano didattico-formativo che su quello giuridico-amministrativo.

Tutti i docenti sono tenuti a compilare quotidianamente il registro elettronico, soprattutto nella parte che prevede la registrazione dei voti relativi alle valutazioni scritte e orali, argomenti delle lezioni e compiti assegnati, metodologia di lavoro, etc.

Nel merito, da un punto di vista giuridico ed amministrativo, si evidenzia che:

- Il Registro Elettronico assume le caratteristiche di atto pubblico posto in essere dal pubblico ufficiale nell'esercizio della sua pubblica attività e destinato a fornire prova di fatti giuridicamente rilevanti;

Firmato digitalmente da TERESA CAZZATO

- il registro è un atto amministrativo pubblico, espressione di quei poteri autoritativi e certificativi che fanno del docente un pubblico ufficiale, le cui verbalizzazioni costituiscono piena attestazione di quanto realmente accaduto e deve avere carattere di immodificabilità ed integrità. Pertanto il docente avrà cura di svolgere tale mansione con correttezza e buona fede, conservando accuratamente la password senza condividerla con nessuno;
- la mancata veridicità si configura come reato perseguibile ai fini di legge in quanto “falso in atto pubblico”, anche alla luce della legge 241/90 che consente a chi ne abbia titolo, di richiedere copia della documentazione, per cui i registri e i verbali devono essere producibili in copia;
- la firma su registro è un atto amministrativo ufficiale che fa parte degli obblighi di servizio dei docenti ed espletato in classe;
- i voti immodificabili ed integri, devono essere registrati dal docente immediatamente/contestualmente/tempestivamente in modo da avere una validazione temporale e devono essere immodificabili ed integri. **È quindi vietato modificare ed intervenire su una valutazione già espressa: si richiama la responsabilità disciplinare e di natura penale in caso contrario;**
- la diligente e puntuale compilazione del registro costituisce obbligo per il docente ai sensi dell'art. 41 del R.D. 30/04/1924, n. 965 che così recita *“Ogni professore deve tenere diligentemente il giornale di classe sul quale egli registra progressivamente, senza segni crittografici, i voti di profitto, la materia spiegata, gli esercizi assegnati e corretti, le assenze e le mancanze degli alunni”*.

È obbligo di annotare progressivamente le valutazioni, positive o negative, delle interrogazioni e delle prove di verifica scritte sostenute dagli alunni con immediatezza (per le prove scritte entro 15 gg.) e non a distanza di tempo, quando il ricordo delle risposte fornite tende ormai a sbiadire ed elementi estranei, dovuti a vicende successive, possono influire, modificandola, sulla complessiva considerazione della loro preparazione. Occorre anche rendere visibili alle famiglie le valutazioni onde garantire il loro diritto di partecipazione al procedimento valutativo (art. 10 L. 241/90) ed evitare illecito sanzionabile.

Il Dirigente Scolastico ha la responsabilità della gestione delle risorse strumentali e deve assicurare la qualità dei processi formativi e le modalità di valutazione nonché della documentazione relativa, nel rispetto dei principi di trasparenza e correttezza della P.A.

È responsabilità del singolo docente la corretta tenuta del registro di classe e del docente, pertanto è fatto obbligo compilare correttamente e quotidianamente il Registro Elettronico con:

- Firma del docente;

- assenze degli alunni;
- giustificazioni delle assenze;
- entrate posticipate o uscite anticipate;
- ritardi;
- giustificazioni dei ritardi;
- argomento del giorno nel dettaglio (per es. il titolo dei brani letti, gli esercizi assegnati come compito, gli argomenti delle verifiche ...);
- metodologia di lavoro (lezione frontale, verifica scritta, verifica orale, esercitazione, lavoro di gruppo, lavoro a coppie, recupero individuale, potenziamento, peer education, ricerca-azione, compito di realtà...);
- note disciplinari;
- annotazioni;
- data e ora di eventuali colloqui con i genitori per motivi didattici e/o disciplinari;
- data e ora di eventuali colloqui telefonici per motivi didattici e/o disciplinari;
- eventuali comunicazioni riguardanti uscite didattiche e/o avvisi vari riguardanti uscite anticipate per assemblea sindacale e/o scioperi a cura dei coordinatori di classe e/o delle collaboratrici del D.S.;
- voti in seguito a verifiche scritte e/o orali.

Come ogni atto pubblico, il registro NUVOLA, i registri degli OO.CC. e i verbali delle riunioni non possono essere contraffatti né distrutti, pena conseguenze penali nonché disciplinari.

Si invitano tutti i docenti a voler ottemperare alla corretta gestione e tenuta del Registro Elettronico in quanto esso è lo strumento nel quale il lavoro dell'insegnante viene formalizzato e restituito ad alunni e genitori.

Certa dell'esecuzione condivisa di quanto contenuto in tale circolare, l'occasione è gradita per inviare cordiali saluti.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Teresa Cazzato

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art 3 comma 2 del D.lgs 39/93